



## **Il Parlamento europeo era legittimato ad adottare a Bruxelles, in seconda lettura, il bilancio dell'Unione per il 2018**

*Il Parlamento può, infatti, esercitare una parte dei propri poteri di bilancio a Bruxelles, anziché a Strasburgo, ove ciò sia imposto da esigenze imperative connesse al buon funzionamento della procedura di bilancio*

Nell'ottobre 2015 il Parlamento ha adottato il calendario delle proprie tornate plenarie per l'anno 2017, prevedendo, in particolare, lo svolgimento di tornate plenarie ordinarie a Strasburgo (Francia) e di una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles (Belgio).

Il 29 giugno 2017 la Commissione ha pubblicato un progetto di bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio 2018. Il 13 settembre 2017 il Consiglio ha comunicato al Parlamento la propria posizione su tale progetto, il 31 ottobre 2017 ha avuto inizio la procedura di conciliazione per l'accordo sul bilancio tra il Parlamento e il Consiglio. Il 18 novembre 2017 tale procedura è sfociata in un accordo su un progetto comune di bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio 2018.

Il Parlamento ha iscritto la discussione e la votazione su tale progetto all'ordine del giorno della tornata plenaria aggiuntiva del 29 e 30 novembre 2017 che si teneva a Bruxelles. Con risoluzione legislativa del 30 novembre 2017, il Parlamento ha approvato il suddetto progetto. In pari data, il Consiglio ha approvato il progetto comune di bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio 2018 e il presidente del Parlamento ha constatato, in seduta plenaria, che il bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio 2018 era definitivamente adottato.

La Francia ha proposto un ricorso di annullamento, dinanzi alla Corte di giustizia, avverso, segnatamente, la decisione del presidente del Parlamento con cui esso ha constatato l'adozione del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018. Successivamente alla proposizione di tale ricorso, la Corte ha respinto<sup>1</sup> il ricorso della Francia diretto all'annullamento di atti adottati dal Parlamento nell'ambito della procedura di adozione del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2017. In seguito alla pronuncia di tale sentenza, la Francia ha mantenuto il proprio ricorso riguardante il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018.

La Francia, sostenuta dal Lussemburgo, contesta al Parlamento di aver violato il protocollo sulle sedi delle istituzioni che prevede, a suo avviso, che il Parlamento sia tenuto ad esercitare il potere di bilancio conferito dal TFUE, in linea di principio, nella sua interezza nel corso delle tornate plenarie ordinarie che si tengono a Strasburgo.

Riferendosi alla sentenza pronunciata il 2 ottobre 2018<sup>2</sup>, la Corte rammenta nella sua sentenza odierna che tale protocollo e le disposizioni del TFUE che disciplinano la procedura di bilancio hanno il medesimo valore giuridico. Pertanto, le prescrizioni del primo non possono prevalere su quelle del secondo, e viceversa. L'applicazione di tali prescrizioni deve essere effettuata, caso per caso, nel rispetto della necessaria conciliazione di tali prescrizioni e di un giusto equilibrio tra queste ultime. Pertanto, se è vero che **il Parlamento è tenuto ad esercitare i propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria ordinaria che si tiene a Strasburgo, tale obbligo**

<sup>1</sup> Sentenza del 2 ottobre 2018 nella causa Francia/Parlamento ([C-73/17](#)) ; v. [comunicato stampa n. 142/18](#).

<sup>2</sup> V. nota a piè di pagina 1.

**non costituisce un ostacolo a che il bilancio annuale, ove ciò sia imposto da esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio, venga discusso e votato durante una tornata plenaria aggiuntiva che si tiene a Bruxelles.**

Spetta al Parlamento conciliare le prescrizioni scaturenti tanto da detto protocollo quanto dalle esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio, motivo per cui dispone di un potere discrezionale. Il controllo della Corte verte quindi sulla questione se il Parlamento, esercitando una parte dei propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva, abbia commesso, a questo riguardo, errori di valutazione.

A tal riguardo, la Corte rammenta di aver giudicato nella sua sentenza pronunciata il 2 ottobre 2018 che, al momento della fissazione del calendario delle tornate plenarie ordinarie, tanto il ricorso alla procedura di conciliazione quanto la data in cui tale procedura sarebbe stata avviata e sarebbe terminata, eventualmente, per effetto di un accordo su un progetto comune di bilancio annuale, erano per principio incerti. Ritenendo che nessuno degli elementi adottati nell'ambito della presente procedura sia idoneo a giustificare una diversa valutazione, la Corte osserva che **il Parlamento è rimasto entro i limiti del suo potere discrezionale allorché ha fissato, nell'ottobre 2015, il proprio calendario di tornate plenarie ordinarie per l'anno 2017.**

Nei limiti in cui la Francia contestava, inoltre, al Parlamento di aver violato il protocollo sulle sedi delle istituzioni avendo omesso di modificare il proprio calendario delle tornate plenarie ordinarie per il 2017 a seguito della fissazione, nel mese di aprile 2017, del calendario pragmatico relativo alla procedura di bilancio per l'esercizio 2018, la Corte rileva che, in quel momento, la questione se e in che data il comitato di conciliazione avrebbe potuto effettivamente raggiungere un accordo di conciliazione permaneva incerta. Per questo motivo la Corte constata che **il Parlamento non è nemmeno incorso in errori di valutazione nel mantenere il calendario delle tornate plenarie ordinarie per l'anno 2017, a seguito della fissazione del calendario pragmatico nel mese di aprile di tale medesimo anno.**

---

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*